

STATUTO

LA GINESTRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLINARO FR VIA OLIVONE 94

Numero REA: FR - 169125

Codice fiscale: 02669830602

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2010 - Statuto completo	2
--	---



Dr. ROBERTO LABATE
NOTAIO
Via V. Veneto 11/A
03039 - Sora (FR)
Tel. 0776.832173
0776.833701

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

ARTICOLO 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sociale denominata **"LA GINESTRA società cooperativa sociale"**.

La sede della società è in **GALLINARO (FR)**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

La cooperativa potrà istituire, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, nei modi, forme e termini di legge.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro quinto codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione e dalla legge n° 460/1997 e dalla legge **381/1991** e dalle norme contenute in questo atto, si applicano, in quanto compatibili, **le norme sulle società a responsabilità limitata**.

ARTICOLO 2) DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacent) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ARTICOLO 3) SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art.1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n.381, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali ed educativi di cui al successivo articolo 4.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea.

ARTICOLO 4) OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane, socialmente svantaggiate (tossicodipendenti, alcolisti, in trattamento psichiatrico ecc), portatrici di handicap (invalidi fisici, psichici e sensoriali), minori, persone emarginate, con ritardi di apprendimento o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza e

più in generale, di tutti coloro che hanno bisogno di assistenza.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o per conto terzi:

- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata in centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- servizi e centri di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- case famiglia e/o residenze sanitarie assistenziali;
- centri polifunzionali di accoglienza;
- alberghi o ostelli per la gioventù;
- asili nido, ludoteche;
- attività di formazione e consulenza anche con l'organizzazione di corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale in genere, sia in proprio sia in collaborazione con altre organizzazioni, Enti pubblici e privati ed istituzioni;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

Nel rispetto della normativa vigente la società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria, utile o necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale, ma solo a questo fine ed in via non prevalente.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà inoltre compiere qualsiasi ulteriore attività, connessa o complementare all'oggetto di cui sopra, e potrà assumere, in via non prevalente ed esclusivamente strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società o imprese od enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio, sia direttamente che indirettamente, senza fine di collocamento, in ogni caso con esclusione delle società di persone.

La società per la realizzazione del proprio oggetto sociale potrà infine prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, ma non nei confronti del pubblico.

La Società potrà svolgere la propria attività anche con terzi nel rispetto dei requisiti e dei criteri previsti per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 5) SOCI

Il numero dei soci non può essere né inferiore e né superiore a quello stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le

migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà;

c) coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età ed in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale, i quali siano interessati all'attività della Cooperativa in quanto beneficiari.

Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini.

ARTICOLO 6) DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza;

b) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti interni della cooperativa approvati dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione).

L' ammissione deve essere annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 7) DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOCIO

I soci hanno diritto di:

a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali

eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;

d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- una somma da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali;

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 8) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - INTRASFERIBILITA' DELLA QUOTA

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell' Organo Amministrativo.

ARTICOLO 9) RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno due mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata a.r. o a mano da presentare personalmente presso la sede legale della cooperativa.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dalla data del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso.

ARTICOLO 10) ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Sono in ogni caso applicabili le disposizioni di cui all'art.2533 C.C..

ARTICOLO 11) DELIBERE DI ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 12) LIQUIDAZIONE

La liquidazione della quota sarà effettuata a norma dell'art.2535 C.C..

In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione sono avvenuti verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati.

Si applica in ogni caso l'articolo 2536 del codice civile.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

ARTICOLO 13) PATRIMONIO SOCIALE - ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (venticinque/00), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;

c) da eventuali riserve straordinarie.

Gli eventuali versamenti effettuati dai soci, su deliberazione adottata dall'assemblea ordinaria, salvo diversa qualificazione risultante dalla documentazione contabile e dal bilancio, devono intendersi eseguiti in conto capitale, ovvero futuri aumenti di capitale sociale, a seconda della qualificazione adottata dall'assemblea stessa, sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare.

Per il suo fabbisogno finanziario la società potrà avvalersi di finanziamenti effettuati da soci che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 14) VERSAMENTO QUOTA

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plus valore potranno essere versati a rate nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Le quote sociali non possono essere cedute né sottoposte a pegno o a

vincoli volontari senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 15) BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) un dividendo ai soci nella misura prevista dall'art.2514, primo comma lettera a) C.C. commisurata sul capitale effettivamente versato;
- c) una quota da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- d) una quota di utili può essere utilizzata per la rivalutazione delle quote nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545 quinquies;
- e) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria, o, in subordine, destinata a fini mutualistici.

Il tutto nel rispetto dell'art.2545 quater C.C..

E' vietato alla Cooperative:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore a quanto previsto dall'art.2514, primo comma lettera a) del codice civile;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quanto previsto dall'art.2514, lettera b del codice civile;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori (art.2514 lett.c) codice civile).

ARTICOLO 16) RISTORNI

I soci hanno diritto ai ristorni proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

ARTICOLO 17) ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio;

spettano alla competenza dell'Assemblea :

- a) la nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove richiesto dalla legge, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- b) la determinazione del compenso dell'amministratore unico o dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci;
- c) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- d) l'emissione di strumenti finanziari nei casi previsti dalla legge;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento anticipato della società e la nomina dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci.

ARTICOLO 18) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi previa affissione del relativo avviso presso la sede legale della cooperativa o con altro mezzo idoneo a consentire la preventiva informazione (quali ad esempio lettera raccomandata A.R., comunicazione a mezzo fax o comunicazione a mezzo di posta elettronica e così via), almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purchè sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti l'organo amministrativo e il collegio sindacale, ove nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'organo amministrativo deve convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da trattare quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo dei voti spettanti a tutti i soci; detta convocazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

ARTICOLO 19) DELIBERAZIONI E FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA

L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in loro assenza dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del Segretario è fatta dall'assemblea.

Il Segretario può essere un non Socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio.

ARTICOLO 20) AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri secondo le determinazioni assunte dall'assemblea che ne determinerà il compenso.

I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico devono essere soci, durano in carica a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federali e consortili, e di tutela e assistenza del movimento cooperativo, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai Soci nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società, disporre l'apertura di uffici in altre sedi per motivi di lavoro.

L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone le composizioni, le mansioni ed i compensi.

L'organo amministrativo provvederà all'iscrizione dei soci presso gli Istituti Previdenziali e assicurativi.

ARTICOLO 21) FIRMA E RAPPRESENTANZA

La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico i quali possono perciò compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Possono con la sola loro firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad enti pubblici.

Possono pure rilasciare procure, anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

ARTICOLO 22) COLLEGIO SINDACALE

Ove obbligatorio per legge il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante ai sensi delle vigenti leggi.

Al collegio sindacale è demandato il controllo legale dei conti ed ogni altro compito, potere e dovere previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e sull'attuazione dello scopo mutualistico.

ARTICOLO 23) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea.

ARTICOLO 24) SCIOGLIMENTO

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto il capitale sociale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui al primo comma art.11 legge 31.1.1992 n.59 e successive modifiche ed integrazioni (art.2514, lett. d), codice civile).

ARTICOLO 25) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale; detto Collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, il quale provvederà anche alla designazione del Presidente.

Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto ed a maggioranza. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà il comune in cui ha sede la Società.

La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese.

La soppressione e la modifica della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 26) RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI Libro quinto del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Volante Lucia Elena - Volante Anna Rosaria - Tanzilli Antonio Lino - Fiore Emiliano - Roberto Labate Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documentato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, commi 3 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.